

S T A T U T O

PARTE PRIMA

Art. 1. Denominazione

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della L. R. 9 novembre 2012, n. 23, un'Associazione per la promozione, la diffusione, la conoscenza e lo studio della cultura musicale, denominata "Accademia Musicale Città di Palmanova".

In seguito si farà riferimento ad essa indicandola con il termine "Associazione".

Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede legale in Contrada Collalto, n. 2, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3. Scopi e Finalità

L'Accademia Musicale Città di Palmanova ha per finalità la gestione delle attività legate alla rete "Legatura di Valore", anche in caso di successiva modifica della denominazione della rete stessa, e più in generale la promozione della Musica del Teatro e della Danza, nell'ambito di una offerta formativa multidisciplinare.

Si propone di promuovere attività quali l'organizzazione di eventi e iniziative, progetti locali, nazionali e internazionali, legati alla Musica, al Teatro e alla Danza, alla Cultura e alle Arti in genere.

Si propone la creazione di reti tra Enti, Associazioni e Persone, volte alla gestione e consolidamento di partenariati.

L'Associazione, democratica, apolitica ed apartitica, intende:

- divulgare, promuovere e diffondere la cultura musicale, teatrale e coreutica tra gli associati e nell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività;
- colmare il divario esistente tra l'offerta formativa fornita dalla scuola primaria e secondaria di 1° grado e gli Istituti superiori;
- promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, corsi di perfezionamento e aggiornamento ed ogni altra iniziativa atta a divulgare la conoscenza e la pratica musicale - strumentale e corale;
- promuovere e organizzare manifestazioni culturali musicali, teatrali e coreutiche, conferenze e concerti;
- formare e promuovere ensemble musicali strumentali che in sinergia con altre associazioni locali, parteciperanno alle manifestazioni culturali che avranno luogo nella città di Palmanova, nel territorio circostante e ovunque se ne offrirà la possibilità;
- promuovere qualsiasi attività di carattere creativo attraverso tutti i canali promozionali nel web: portali e siti web che potranno essere realizzati nel corso dell'esistenza dell'Associazione;
- promuovere e pubblicizzare attività multimediali anche tramite servizi di terzi;
- promuovere e divulgare corsi di informatica musicale e di storia della musica;
- attivare iniziative culturali musicali, teatrali, coreutiche e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- organizzare manifestazioni musicali, teatrali e coreutiche per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizi che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale, teatrale e coreutica;

- promuovere ed organizzare Corsi di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado.

Per la realizzazione di quanto su esposto l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento culturale, musicale, teatrale, coreutico e sociale dei soci e dell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività.

In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della musica, del teatro, della danza, della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero delle tradizioni e dell'arte in generale.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4. I Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

I Soci sono suddivisi in due categorie:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5. Diritti dei Soci.

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

L'Associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno.

Art. 6. Doveri dei Soci.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7. Recesso/Esclusione del Socio.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

PARTE SECONDA

Art. 8. Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore del Conto;
- il Collegio dei Probiviri.

Gli organi restano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Le cariche e le attività sociali svolte dai soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.

Art. 9. L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Revisore dei Conti;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un numero di consiglieri che deve essere racchiuso tra un minimo di cinque e un massimo di nove membri, incluso il Presidente, ma sempre in numero dispari.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata, dai due terzi del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Art. 11. Il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti concordati con il Consiglio Direttivo.

Art. 12. Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Art. 13. Il Segretario/Tesoriere.

Il Segretario/Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ed è responsabile:

- della redazione dei verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- della tenuta del libro dei Soci e dei registri contabili.

Controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio Direttivo, può essere autorizzato ad operare con firma disgiunta sui conti correnti postali o bancari accessi dall'Associazione.

Art. 14 Il Revisore del Conto

Il Revisore è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni, con un mandato rinnovabile per una sola volta. Il Revisore ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo e dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Revisore potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. L'eventuale compenso del Revisore, se esterno alla associazione, è determinato dall'Assemblea dei soci.

PARTE TERZA

Art. 15. I Mezzi Finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni;
- da entrate derivanti dallo svolgimento di attività economiche "sussidiarie ed ausiliarie" rispetto ai fini statutari.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 16. Il Bilancio

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il rendiconto economico-finanziario è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico-finanziario deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico-finanziario è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 17. Il Regolamento interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto sarà redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea dei soci, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 18. Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana

Art. 19. Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 20. Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 20 articoli è integralmente accettato dai soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.